

Cass. pen., Sez. III, 21 giugno 2005, n. 28539

MASSIMA

Il reato di cui all'art. 12 comma 5 non ha carattere di specialità o sussidiarietà rispetto al favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, essendo diversi gli interessi giuridici tutelati e le condotte sanzionate dalle dette norme, la prima delle quali mira a garantire la sicurezza interna e l'ordine pubblico, mentre le altre sono volte ad impedire attività che possano indurre alla diffusione e degenerazione del fenomeno della prostituzione, mediante condotte agevolative o di sfruttamento del meretricio.